Civile Ord. Sez. 1 Num. 1033 Anno 2020
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: TRIA LUCIA
Data pubblicazione: 17/01/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 24286/2018 proposto da:

, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Russo, giusta procura in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno,

- intimato -

avverso la sentenza n. 83/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2019 dal cons. LUCIA TRIA

RILEVATO CHE

Ord
4477
2019

1. la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 22 gennaio 2018, respinge il ricorso proposto da , cittadino del Mali, avverso l'ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall'interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d'appello, per quel che qui interessa, precisa che

a) la domanda di concessione dello status di rifugiato non può essere accolta perché il richiedente si duole del relativo mancato riconoscimento, ma non indica né dimostra la sussistenza dei correlati presupposti, deducendo una qualche forma di persecuzione tra quelle indicate dalla normativa in materia;

b) neppure può essere concessa la protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251 del 2007 per la principale ragione che il richiedente ha dichiarato di avere ucciso un cugino per futili motivi (questioni relative alla proprietà di terreni), sicché, nell'esercizio degli ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice del merito nelle presenti controversie, si deve ritenere che la commissione del suddetto reato costituisca di per sé una ragione ostativa alla concessione della richiesta misura di protezione ex art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007;

c) ne consegue che, anche se con diversa motivazione, la decisione di rigetto del primo giudice va confermata;

d) infine, va rilevato che il profilo di gravame riguardante il mancato rilascio della protezione umanitaria, al limite dell'ammissibilità, non contiene la deduzione di alcuna specifica situazione di personale vulnerabilità sotto il profilo economico, sanitario, familiare o politico;

e) pertanto il provvedimento impugnato va confermato anche su questo punto;

3. il ricorso di domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi; il Ministero dell'Interno resta intimato.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso è articolato in quattro motivi;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 251 del 2007 e di altre disposizioni normative, rilevandosi che la Corte d'appello dopo aver ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla commissione di un omicidio nei confronti di un cugino, non ha poi accertato se in Mali l'interessato corra, per questo, il rischio di essere condannato a morte o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e, quindi, se ricorrano nei suoi confronti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007;

1.2. con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'artt. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 25 del 2008; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per l'omissione totale di ogni accertamento sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14, lettera c), cit. (conflitto armato interno), onde effettuare il richiesto bilanciamento fra gli interessi in gioco;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25 del 2008 e di altre disposizioni normative, per il mancato accertamento relativo al rischio che il richiedente potrebbe correre rientrando in patria con riguardo all'esercizio dei diritti fondamentali risultanti da obblighi internazionali o costituzionali per essere immesso in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione di tali diritti fondamentali;

1.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., contestandosi la disposta condanna del richiedente alle spese giudiziali in favore del convenuto vittorioso ma contumace;

2. l'esame del ricorso porta all'accoglimento dei primi tre motivi, nei limiti che verranno indicati, e all'assorbimento del quarto motivo;

3. in tutti e tre i primi motivi di ricorso – da esaminare, insieme, perché intimamente congiunti – il ricorrente contesta, sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata effettuazione di idonea istruttoria delle conseguenze cui il ricorrente sarebbe esposto rientrando in Patria a causa del commesso omicidio di un cugino per questioni relative alla proprietà di terreni di famiglia;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. tale censura va accolta, per le ragioni di seguito esposte;

5. in base alla giurisprudenza di questa Corte – nota anche al ricorrente – il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, nel testo modificato dell'art. 1, comma 1, n. 1, lett. h) e l), del d.lgs. n. 18 del 2014 (qui applicabile ratione temporis) a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico, così come, per identità di ratio, non può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari;

6. la suddetta causa ostativa, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata alla data della decisione e, involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla suddetta legge, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello (Cass. 22 febbraio 2019, n. 5358; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27504; Cass. 6 giugno 2017, n. 14028);

7. ma per affermare la sussistenza della predetta causa ostativa è necessario l'accertamento dell'avvenuta commissione di un reato fuori del territorio italiano, da qualificare come grave, utilizzando come parametro nella relativa valutazione la pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito;

8. al riguardo il giudice del merito non può sottrarsi alla delibazione della fondatezza dell'addebito criminoso, pur non essendo certamente necessaria la sussistenza di una condanna passata in giudicato, ma essendo sufficiente che la commissione del reato emerga in modo non equivoco dagli atti anche per effetto dichiarazioni auto-accusatorie cioè provenienti dallo stesso ricorrente, quali quelle avutesi nella specie e considerate credibili dalla Corte d'appello (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25073);

9. inoltre, ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'anzidetta condizione ostativa si deve anche tenere conto del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente;

10. infatti, ai sensi dell'art. 2, lettera g), del d.lgs. n. 251 del 2007, la protezione sussidiaria questa viene riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un "grave danno" e l'art. 14 dello stesso d.lgs. stabilisce che devono considerarsi danni gravi: a) la condanna a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

11. ne consegue che – anche nell'ipotesi della commissione di un reato comune, come l'omicidio di cui si tratta – il giudice del merito, se considera credibile la confessione del richiedente, non può limitarsi ad affermare che la commissione del suddetto reato costituisce di per sé una ragione ostativa alla concessione della richiesta protezione sussidiaria ex art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 – come risulta nella sentenza impugnata – ma avvalendosi dei propri poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 deve richiedere alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nonché al Ministero degli Affari esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune nel Paese di origine del ricorrente (nella specie: Mali) e sull'uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti e sulla eventuale previsione della pena capitale (vedi, per tutte: Cass. 12 febbraio 2015, n. 2830);

12. il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza, o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese, non può essere ignorato dal Giudice nazionale (ex plurimis: Cass. 20 settembre 2013, n. 21667), in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari proprio all'art. 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3, deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti e il motivo invocato per l'espulsione (ex multis: Corte EDU sent. 28/2/2008, ric. n. 37021 del 2006; 24 marzo 2009, ric. n. 2638 del 2007; 24/3/2009, ric. n. 38128 del 2006; 24/3/2009, ric. n. 46792 del 2006; 24/3/2009, ric. n. 11549 del 2005; 24/3/2009, ric. n. 16201 del 2007; 24/3/2009, ric. n. 37257 del 2006; 24/3/2009, ric. n. 44006 del 2006; 5/5/2009, ric. n. 12584 del 2008; 24/2/2009, ric. n. 246 del 2007; 27/3/2010, ric. n. 9961 del 2010; c. Italia, 19/6/2012, ric. n. 38435 del 2010, richiamate da Cass. 22 febbraio 2019, n. 5358);

13. di conseguenza, nella specie, la Corte d'appello, laddove non si raggiunga la prova della sussistenza dei presupposti per la protezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sussidiaria, dovrà valutare se dalle circostanze prospettate dal ricorrente e dalle informazioni assunte circa il trattamento sanzionatorio dell'omicidio confessato emerga almeno una situazione meritevole della protezione umanitaria;

14. la protezione umanitaria, quale prevista dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (qui applicabile ratione temporis: Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29460) è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. SU 11 dicembre 2018, n. 32044; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23604).

15. il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nell'anzidetta configurazione, sono tutti accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale del richiedente derivanti dal rischio di rientrare, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455);

16. in sintesi i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti in quanto la Corte territoriale ha affermato d'ufficio che l'omicidio di un cugino per ragioni ereditarie confessato dal richiedente rappresenta una causa ostativa al riconoscimento della richiesta protezione senza assumere informazioni precise sulla repressione del suddetto reato di diritto comune nel Mali e sull'uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti e sulla eventuale previsione della pena capitale (vedi, per tutte: Cass. 12 febbraio 2015, n. 2830) e quindi senza considerare che in caso di commissione di un reato comune il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza, o anche solo il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese, non può essere ignorato dal Giudice nazionale, sia ai fini della protezione sussidiaria, sia in subordine per la protezione umanitaria;

17. nella descritta situazione, la Corte d'appello avrebbe quindi dovuto dare conto in motivazione delle prove e dei documenti acquisiti in atti per suffragare la propria decisione e delle ragioni per cui ha ritenuto di non avvalersi dei propri poteri di accertamento d'ufficio, in merito alla suddetta questione;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

18. all'accoglimento dei primi tre motivi consegue l'assorbimento del quarto motivo;

19. di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti e nella parte indicata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione attenendosi nell'ulteriore esame del merito della controversia a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente:

"in tema di protezione internazionale, ai fini della affermazione della sussistenza della causa ostativa (ex art. 10, comma 2, lett. b, e 16, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 251 del 2007) alla protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente) il giudice del merito deve fra l'altro tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente – anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 – in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese, può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria (in base al combinato disposto dell'art. 2, lettera g, del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14 , lettere a e b dello stesso d.lgs.) sia, in subordine, per la protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998".

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale